

CONVENZIONE
Consulenza Servizi Complementari
(PRIVACY - REGOLAMENTO (UE) 2016/679)

TRA

O.P.I. (Ordine Professioni Infermieristiche) MESSINA con sede in Via EUROPA 83 is 47/b MESSINA 98124, nella persona del Presidente **Trino Antonino**, che d'ora in avanti sarà denominato "**committente**"

COD. FISC.:97005230830

e

Synergy S.r.l.

con sede in via Imera, 217 – 92100 Agrigento, nella persona del Legale Rappresentante Serenella Russo, che d'ora in poi sarà indicato con il termine di "**Synergy S.r.l.**".

P.I.V.A.:02780000846

Premesso che:

1. Il *committente* esercita attività di
2. Il *committente* in ragione dell'attività istituzionalmente svolta, è tenuto a conformare la propria attività alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679).
3. Che la normativa in tema di sicurezza dei dati personali nonché tutte le incombenze ad essa connesse sono prescrittive ed obbligatorie;
4. Che la mancata applicazione delle stesse costituisce illecito penale e civile, e come tale sanzionato;
5. Che oltre all'adozione pratica di tutte le misure minime di sicurezza, il *committente* dovrà procedere altresì alla Formazione ed Informazione in tema di sicurezza dei dati dei dipendenti che alla detenzione e trattamento di tali dati sono deputati, per espressa nomina;
6. Il *committente* può avvalersi di persone e di servizi esterni all'attività, in possesso delle attitudini e conoscenze professionali adeguate ad integrazione dell'azione di prevenzione e protezione.
7. Che il consulente, così come individuato in epigrafe, a seguito di opportuno vaglio delle esperienze professionali svolte, possiede le competenze ed esperienze specifiche in materia.

Tutto ciò premesso:

Art. 1

Il *committente* affida alla Synergy S.r.l., l'incarico di coadiuvarlo nell'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei dati personali. Inoltre il *committente* da mandato alla Synergy srl di : **Responsabile Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO Esterno)** per l'aggiornamento del Documento GDPR, General Data Protection Regulation- Privacy secondo il Regolamento (UE) 2016/679.

La Synergy S.r.l. nell'espletamento dell'incarico ha facoltà di avvalersi di professionisti e specialisti di Sua fiducia.

Art. 2

Gli adempimenti saranno compiuti dal personale dipendente individuato e formato sotto la guida e supervisione del consulente e dei suoi collaboratori.

Art. 3

Il consulente svolgerà l'incarico secondo le esigenze del *committente*, in totale collaborazione e attenendosi a quanto specificato nel precedente articolo e comunque assicurando al *committente* assistenza per ciò che concerne l'ottemperanza agli obblighi indicati dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 4

L'incarico sarà espletato senza obbligo alcuno di subordinazione ad orari o incaricati dal *committente* e con la possibilità di ispezionare in qualsiasi momento ogni luogo di lavoro che rientri nella tutela della normativa indicata o subordinata.

Il *committente* dovrà fornire al consulente ed ai suoi collaboratori tutte le informazioni necessarie relative al personale dipendente, alle mansioni alle apparecchiature ed attrezzature utilizzate, nonché alla tipologia dei dati trattati e più in generale qualsivoglia informazione connessa all'assolvimento dell'incarico.

Art. 5

La Synergy S.r.l. opererà nel massimo rispetto del segreto professionale relativamente ai dati ed alle informazioni di cui verranno a conoscenza in occasione dell'espletamento dell'incarico.

I dati raccolti saranno utilizzati al solo ed esclusivo uso interno dello Studio per l'espletamento dell'incarico; non saranno pertanto trasmessi, comunicati o ceduti a terze parti e il loro utilizzo avverrà per un periodo non superiore a quello necessario per il raggiungimento della finalità sotto intesa alla consulenza. In ogni modo saranno osservate le indicazioni di norma di legge relative Regolamento UE 2016/679.

Art. 6

La convenzione avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di sottoscrizione della presente; alla scadenza naturale si rinnoverà tacitamente per un altro anno, per un massimo di 3 anni, successivamente il rinnovo dovrà essere comunicato dal *committente*, previa eventuale rinegoziazione del contenuto.

Art. 7

Esulano dall'oggetto della convenzione

- fornitura e installazione, assistenza tecnica relativa a componentistica hardware e software, manutenzione dei sistemi in rete;
- Assistenza in giudizio che verrà concordata nello specifico tra le parti;
- Le prestazioni tecniche eseguite direttamente dal consulente che **non** rientrano fra gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di misure minime di sicurezza dei dati personali detenuti;

Art. 8

Il *Committente* rimane responsabile del rispetto e dell'applicazione delle prescrizioni contenute nelle norme di legge, essendo la Synergy S.r.l. di solo supporto specialistico.

Art. 9

Il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico in oggetto resta concordemente stabilito in: € 900,00 (diconsi € novecento/00 €) più Iva al 22%

Art. 10

Per tutto quanto non convenuto e stabilito nella presente convenzione tra le parti, le stesse accettano di fare riferimento alle disposizioni del vigente Regolamento.

Agrigento li, 11/07/2018

Ordine Professioni Infermieristiche
Timbro e Firma



Synergy S.r.l.
Serenella Russo

